
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“OIKOS – Organizzazione di volontariato”

Art. 1:

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, l'Associazione denominata “**OIKOS – Organizzazione di volontariato**” (in breve “*Oikos– O.d.v.*”) di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2:

(Scopi e Finalità associative)

L'Associazione, nata all'interno della Comunità Cristiana, ha struttura e contenuti democratici, è aperta a tutti coloro che ne condividono scopi e metodi, non ha scopo di lucro e persegue *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*. Essa si propone di svolgere attività ed iniziative per la promozione umana e sociale di tutte le persone in difficoltà, con particolare riferimento a quelle affette da forme di handicap e così come meglio specificato all'art. 3.

Ai fini di cui al comma 1, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È inoltre previsto l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 3:

(Attività associativa)

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione svolgerà, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati, l'attività di:

- formazione, aggiornamento e studio rivolti sia agli aderenti che a chiunque altro voglia approfondire le problematiche relative alla condizione del disabile e/o dell'emarginato;
- progettazione, gestione e coordinamento di servizi assistenziali ed educativi diretti a consentire ad ogni persona un'esistenza il più possibile autonoma e dignitosa all'interno del proprio ambito domiciliare e sociale;
- sensibilizzazione sui problemi connessi a situazioni di disagio, alla tutela della qualità della vita e dei diritti della persona soprattutto in riferimento alla condizione di persona disabile e/o emarginata.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario è gratuita e non potrà essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario; agli aderenti potranno essere rimborsate da parte dell'Associazione solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

L'Associazione può, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4:

(Risorse Economiche, Attività Finanziarie)

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per le proprie attività da:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Può inoltre compiere, come da apposite disposizioni legislative, tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali ivi comprese quelle immobiliari occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

Tutti i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le operazioni finanziarie di cui al comma precedente saranno documentate nel bilancio sociale annuale.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte di Presidente e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 5:

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci, che possono essere minorenni, è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto del D.Lgs. n. 117/2017.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- in caso di iscrizione di socio minorenne la domanda dovrà essere presentata e firmata da un genitore o da chi ne ha la rappresentanza legale, completa di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del firmatario.
- i diritti dei soci minorenni sono esercitati dal genitore o dal rappresentante legale, che hanno firmato la domanda di iscrizione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando i casi di perdita delle qualifica di socio previsti dall'art. 6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 6:

(Diritti e Doveri dei Soci)

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di pagare la quota sociale annuale e di impegnarsi attivamente per il raggiungimento delle finalità associative.

I soci hanno il diritto di concorrere democraticamente allo svolgimento delle attività associative e di essere sostenuti dall'Associazione nella loro opera di volontariato. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

L'Associazione si impegna a tutelare dal punto di vista assicurativo i propri aderenti contro infortuni o malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di amministrazione.

Art. 7:

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o per esclusione deliberata dall'Organo di amministrazione per gravi motivi sia morali che materiali, nonché per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Associazione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. L'associato recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né può rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini associativi.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Il socio può opporsi alla deliberata esclusione ricorrendo, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della decisione, al giudizio di un Collegio Arbitrale così composto: un membro designato dal Presidente dell'Associazione, un membro designato dal ricorrente, un membro con funzioni di presidente scelto dai primi due; il tutto così come previsto e disciplinato al successivo art. 16.

Art. 8:

(Organi associativi)

Gli organi dell'Associazione, volti ad assicurarne la sua democraticità, sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9:

(Assemblea dei soci)

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

All'Assemblea dei soci possono partecipare tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e il genitore o rappresentante legale dei soci minorenni, purché vi sia stata la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via Ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

In caso di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza dei due terzi (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei liquidatori;
- la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 10:

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione dell'Associazione) è composto da 4 a 10 membri eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, resta in carica 2 anni ed i suoi componenti posso essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi o di almeno **un terzo (1/3)** dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente o dal vice-presidente, o in loro assenza, dal più anziano componente presente.

Il consiglio direttivo è convocato, **almeno 8 (otto) giorni prima** della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti a scopo consultivo.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti il consiglio e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità ha valore decisionale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro 4 (quattro) dalla chiusura dell'esercizio finanziario salvo ricorso al maggior termine di 6 (sei) mesi.
- gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- nominare tra i propri membri il Presidente, che detiene la rappresentanza della Associazione, ed il vice-Presidente, che fa le veci del presidente in sua assenza;
- nominare un Segretario e/o un Tesoriere anche non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno;
- determinare la quota associativa annuale;
- determinare i limiti dei rimborsi agli associati di cui all'art. 3.
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 11:

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12:

(Il Segretario - Il Tesoriere)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di eventuali gruppi di lavoro.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni.

Il Tesoriere cura tecnicamente la gestione delle risorse economiche dell'Associazione secondo quanto deliberato dagli organi dell'Associazione stessa per conseguire le finalità e svolgere le attività previste dagli artt. 2 e 3 del presente statuto.

In particolare:

- **predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo rispettivamente entro i mesi di Ottobre e Marzo;**
- **provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;**
- **firma congiuntamente con il Presidente ogni operazione finanziaria come previsto al precedente art. 5.**

Art. 13:

(Bilancio Annuale)

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla Relazione di missione, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) o 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo contiene l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 14:

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione; → va vidimato in Comune dal segretario Comunale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 15:

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 16:

(Clausola Compromissoria)

Le controversie che potessero sorgere fra i soci o fra l'Associazione ed i soci o gli amministratori, in dipendenza del presente statuto, saranno decise, nei casi ammessi dalla legge, da un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due.

In caso di mancata designazione dell'Arbitro da una delle parti, od in caso di mancato accordo circa la nomina del terzo Arbitro da parte dei primi due, alla designazione mancante provvederà il Presidente del Tribunale competente su ricorso della parte più diligente da comunicarsi alle altre parti interessate.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, in via inappellabile e con dispensa da ogni formalità.

Art. 17:

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto, si applica quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.